



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

dott. Francesco TIRELLI	Presidente
dott.ssa Lina RUBINO	Componente
dott. Antonio Pietro Maria LAMORGESE	Componente
dott. Andrea GENTILI	Componente
dott. Stefano APRILE	Componente- relatore

DECISIONE

Premesso

- in data 7 aprile 2019, alle ore 18,03, il dott. Gianluca FORIERI, munito di procura speciale rilasciata dal dott. Ugo SARAO, presidente e legale rappresentante del partito politico denominato «PENSIONI & LAVORO», ha depositato presso il Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 e dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il contrassegno, recante il numero d'ordine 32), con il quale contraddistinguere le liste di tale partito politico in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019;

- con provvedimento prot. n. 15600/EP/32 del 9 aprile 2019, da intendersi notificato il 10 aprile 2019, il Ministero dell'interno ha invitato il dott. Gianluca FORIERI a sostituire detto contrassegno avendo rilevato che lo stesso, «raffigurando nella ruota posteriore una rosa di colore rosso vermiglio sovrastata dalla scritta Labour, riporta elementi caratteristici del simbolo del partito Laburista inglese, senza averne dimostrato la legittimazione all'uso nei termini di legge»;

- con atto di opposizione presentato in data 12 aprile 2019 al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16, quarto comma, primo periodo, del D.P.R. 361/1957, il dott. Forieri chiede l'annullamento del provvedimento ministeriale e l'ammissione senza alcuna

FR

FR

FR

FR


FR

modifica del contrassegno n. 32), rilevando che: il motivo del «respingimento» non rientra tra quelli previsti dall'art. 16 del citato D.P.R. n. 361/1957; il divieto di presentare contrassegni «identici o confondibili» riguarda i partiti nazionali e non quelli europei o mondiali; il partito «PENSIONI & LAVORO» è (comunque) ideologicamente collegato con il «Labour Party International», in favore del quale è stato effettuato un «versamento solidale», come da documento allegato all'atto di opposizione; la regolamentazione da parte del Ministero delle ammissioni delle candidature e degli eventuali collegamenti e affiliazioni tra partiti e gruppi politici europei e nazionali «limita l'apertura europeista» dell'ordinanza n. 2/2014 emessa dalla Corte di Cassazione in precedente circostanza, ciò che ha consentito di presentare liste senza l'onere di raccolta delle sottoscrizioni; il medesimo «respingimento» porterebbe alla «anomala situazione» di precludere agli Uffici circoscrizionali presso le Corti d'appello di valutare il possesso dei requisiti per partecipare alle elezioni europee;

- che il Ministero dell'interno, nelle proprie controdeduzioni in data 12 aprile 2019, ha evidenziato: che non è oggetto di contestazione, e anzi viene ammesso dalla stessa parte opponente, che il contrassegno depositato reca al suo interno, tra i suoi elementi centrali e caratterizzanti, il simbolo del partito laburista inglese (Labour Party); che è altresì incontestato, e anzi viene ammesso dalla medesima parte opponente, che non è stata depositata, entro i termini tassativamente prescritti dall'art. 11, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'autorizzazione all'uso del simbolo del Partito laburista inglese; che non ha rilevanza la nota mail sul presunto «versamento solidale» al predetto partito inglese;

Considerato

- che in base all'art. 14, comma terzo, d.P.R. n. 361/1957, “non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o simili ... con quelli riproducenti simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti”;
- che a maggior ragione, alla luce dell'attuale possibilità di affiliarsi ad altri partiti europei ed al conseguente aumento del rischio di confusione dell'elettorato, la norma sopraindicata deve ritenersi estesa anche alle denominazioni ed ai simboli dei partiti



esteri, i cui segni distintivi, al pari di quelli dei partiti nazionali, possono essere inseriti nei contrassegni di altre formazioni solo con il consenso degli organi rappresentativi dei partiti stessi;

- che della necessità di tale consenso, imposto anche da evidenti ragioni di equità oltre che dai principi e dalla norma specifica sopra richiamata, è stata data specifica informazione nelle istruzioni ministeriali «per la presentazione e l'ammissione delle candidature»;

- che nel caso di specie non è minimamente contestato che nel contrassegno della formazione «Pensioni & Lavoro» sia stato riprodotto il simbolo del partito inglese Labour Party;

- che malgrado ciò, i presentatori del contrassegno non hanno prodotto alcun consenso all'utilizzazione del simbolo, ma soltanto una (irrilevante) mail di ringraziamento per l'effettuazione di una donazione al Labour Party;

- che deve pertanto concludersi per la legittimità dell'invito alla modifica del contrassegno emesso dal Ministero dell'interno, cui spettava il compito di controllarne l'ammissibilità;

- che l'opposizione va quindi rigettata, senza che ciò comporti alcuna deviazione dalla precedente decisione di questo Ufficio n. 6 del 2014, la quale non ha escluso, ma anzi confermato la necessità del consenso della formazione estera con cui si allega il collegamento;

P.Q.M.

Rigetta l'opposizione.

Si comunichi all'opponente e al Ministero dell'interno.

Così deciso in Roma, in data 13 aprile 2019

I Componenti

Il Presidente

3

Depositato in Segreteria

oggi 13/4/2019 h. 12.40

L'Assistente Grafico
Dot.ssa Lucia COFRANI

Il Direttore Amministrativo
Dot.ssa Donatella DOMINICI

Donatella Dominici

[Handwritten signatures and notes]
L. Di...
Antonio...
Amanda...